

Macerata, 21/10/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 2025 nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi

L'accordo è stato sottoscritto da ANCE, le associazioni artigiane e i sindacati del settore edile il 4 luglio 2025, integrato con Addendum del 15 luglio 2025 e definisce le **nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi** a partire dal 1° ottobre 2025.

1. Contributo contrattuale e durata del contratto

- Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto **solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi**.
- Il calcolo della durata tiene in considerazione:
 - **Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.**
 - **Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.**

2. Quando si versa il contributo

- Il contributo va versato **a partire dal quarto mese**, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente).

3. Per contratti inferiori a tre mesi

- Non si versa il contributo Prevedi.
- Tuttavia:
 - **Per gli impiegati:** l'azienda paga direttamente al lavoratore un **importo lordo una tantum**, in base alla **tabella A** (importi fissi mensili per livello).
 - **Per gli operai:** si paga un importo calcolato **sulle ore ordinarie effettivamente lavorate**, secondo la **tabella B** (coefficienti orari per livello). Questo importo va versato alla Cassa Edile, che lo eroga insieme alla GNF (gratifica natalizia e ferie).

4. Contratti di durata pari o inferiore a 3 mesi

Il punto 3 dell'accordo (importo sostitutivo) si applica anche ai contratti di durata minore o **uguale a 3 mesi**.

5. Eccezioni – lavoratori già aderenti a Prevedi

- Se il lavoratore ha **già versamenti aggiuntivi attivi a Prevedi** (come TFR maturando o contributo aggiuntivo 1%), allora il contributo contrattuale è **dovuto fin dal primo mese** di assunzione.

6. Gestione posizioni inattive

Le Parti Sociali si impegnano a definire criteri per l'annullamento delle posizioni Prevedi senza contribuzione attiva da lungo tempo.

Al fine di garantire una corretta compilazione del MUT, verranno successivamente fornite le relative istruzioni operative.

Nell'Accordo del 4 luglio 2025 in allegato sono riportate:

- **TABELLE A – IMPIEGATI (industria e artigianato)** valori mensili lordi da pagare **alla fine del contratto, in busta paga**;
- **TABELLE B – OPERAI (industria e artigianato)** importo **orario lordo**, pagato dalla ditta alla **Cassa Edile**, che poi lo eroga all'operaio.

→L'importo va **moltiplicato per le ore ordinarie realmente lavorate**.

→Il totale viene **arrotondato all'euro** e versato alla **Cassa Edile**, che poi paga il lavoratore (insieme alla GNF).

Allegati:

Accordo 4 luglio 2025

Accordo 15 luglio 2025

Prot. 11517/p/ep

Roma, 9 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 22/2025

Oggetto: Trasmissione Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Si allega alla presente l'Accordo Prevedi sottoscritto il 4 luglio u.s. da Ance, Associazioni Artigiane e Sindacati nazionali edili.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

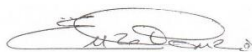


ANAEP

CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE

CASARTIGIANI



CLAAI EDILIZIA



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Prot. n. 11519/p/ep

Roma, 15 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 23/2025

Oggetto: Addendum all'Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Facendo seguito alla Lettera Circolare CNCE n. 22/2025 inviata nei giorni scorsi, si invia in allegato l'Addendum all'Accordo di cui all'oggetto siglato in data odierna dalle parti sociali interessate.

Rinviando alla lettura dell'addendum, si fa riserva di inviare eventuali ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ANAEPA
CONFARTIGIANATO

CNA
COSTRUZIONI

FIAE
CASARTIGIANI

CLAAI
EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL